

ACCORDO

Il giorno 06 giugno 2017 in Firenze

tra

FINDOMESTIC BANCA S.P.A., di seguito denominata anche "Findomestic" e/o Azienda

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RSA FABl, FIRST CISL, FISAC CGIL, UILCA e UNISIN,

Premesso che

- a. Il Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. e Società Controllate (di seguito anche "Fondo") è stato costituito in data 05/12/1988, con atto pubblico notarile e con denominazione iniziale di "Cassa di previdenza e assistenza per i dipendenti di Findomestic S.p.A.", denominazione definitivamente modificata con quella attuale, a seguito di un accordo integrativo aziendale sottoscritto il 23/11/2004;
- b. il Fondo è iscritto al n. 1481 dell'albo speciale della COVIP ed è destinatario della normativa di cui all'art. 20 del D.Lgs. 05/12/2005 n. 252;
- c. il Fondo, di tipo negoziale, opera come associazione non riconosciuta, ex art. 36 del Codice Civile, senza finalità di lucro e solo ed esclusivamente in regime di previdenza complementare, a contribuzione definita e capitalizzazione individuale;
- d. si possono iscrivere al suddetto fondo tutti i dipendenti di Findomestic Banca S.p.A. ed eventuali Società Controllate che potranno essere costituite, secondo le specifiche indicate nello Statuto del Fondo;
- e. sempre in occasione dell'accordo del 23/11/2004, le OO.SS. e Findomestic hanno definito, per il triennio 2005-2007, le modalità di gestione delle spese del Fondo Pensione ed alle intese del 23/11/2004 non sono seguiti ulteriori accordi volti a disciplinare la materia della copertura delle spese di gestione del Fondo Pensione sino alla data del 2 aprile 2012, quando le Parti hanno sottoscritto un'intesa volta a disciplinare la materia della copertura delle spese di gestione del Fondo Pensione per il triennio 2012-2014;
- f. in tale ultimo accordo l'Azienda e le OO.SS. hanno convenuto che Findomestic avrebbe fornito a titolo gratuito le risorse strettamente necessarie in termini di personale, mezzi e locali e che, a parziale copertura di quelle spese che, in continuità con il passato, sarebbero state sostenute interamente dal Fondo, quali, ad esempio, quelle costituite dalla quota associativa alle associazioni di categoria, le consulenze, gli emolumenti ai revisori dei conti e la polizza assicurativa "Polizza di Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci, Direttori Generali" n. 81901197, Findomestic avrebbe contribuito con una quota pari a tre volte quella deliberata in assemblea a carico dei singoli iscritti e, comunque, per un importo annuo non superiore a € 24,00 (ventiquattro) per ciascun iscritto;
- g. in data 15 dicembre 2014, le Parti hanno rinnovato l'accordo 02 aprile 2012 al fine di disciplinare la materia della copertura delle spese di gestione del Fondo Pensione per il triennio 2015-2017;
- h. in tale ultimo accordo, l'Azienda e le OO.SS. hanno convenuto che Findomestic avrebbe fornito a titolo gratuito le risorse strettamente necessarie in termini di personale, mezzi e locali, facendosi, inoltre, carico degli importi destinati agli emolumenti ai membri del Collegio Sindacale, ai quali è affidata anche l'attività di revisione dei conti e del costo della polizza assicurativa "Polizza di Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci, Direttori Generali" n. 81901197.
- i. sempre nell'accordo 15 dicembre 2014, le Parti hanno concordato che a parziale copertura di quelle spese che, in continuità con il passato, vengono sostenute interamente dal Fondo, quali, ad esempio, quelle costituite dalla quota associativa alle associazioni di categoria o le consulenze, Findomestic Banca S.p.A. avrebbe contribuito con una quota pari a due volte quella deliberata in assemblea a carico dei singoli iscritti e, comunque, per un importo annuo non superiore a € 16,00 (sedici/00) per ciascun iscritto;
- j. le Parti colgono l'occasione della sottoscrizione del presente accordo per ribadire l'importanza e la centralità della previdenza complementare, quale pilastro integrante la previdenza pubblica obbligatoria il cui peso, nel corso degli anni, si è notevolmente contratto, a seguito, tra l'altro, dell'avvento del sistema contributivo e della dinamica demografica;
- k. la menzionata riduzione delle prestazioni pensionistiche pubbliche, così come la necessità di mantenere per il dipendente un decoroso tenore di vita al momento in cui accederà al pensionamento, fa sorgere

nelle Parti la volontà di sensibilizzare tutti i dipendenti ad aderire al Fondo Aziendale, e, per ciascun aderente, ad incrementare la propria posizione individuale;

- l. al fine di favorire tale risultato, in occasione del rinnovo del presente accordo, le Parti hanno condiviso che l'Azienda provveda ad effettuare un versamento straordinario, da considerarsi a tutti gli effetti come un tantum, sulla posizione individuale di ciascun dipendente iscritto sotto meglio identificato;
- m. le parti, in prossimità della scadenza dell'accordo 15 dicembre 2014 si sono incontrate per verificare la possibilità di rinnovare quest'ultimo;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo;
- 2) le Parti concordano di sostituire, integralmente, le previsioni di cui all'accordo del 23/11/2004, relative alle spese di gestione del Fondo, con quanto di seguito riportato:

“GESTIONE DEL FONDO

Findomestic Banca S.p.A. fornirà a titolo gratuito le risorse strettamente necessarie in termini di personale, mezzi e locali, facendosi, inoltre, carico degli importi destinati agli emolumenti ai membri del Collegio Sindacale, ai quali è affidata anche l'attività di revisione dei conti e del costo della polizza assicurativa “Polizza di Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci, Direttori Generali” n. 81901197.

A parziale copertura di quelle spese che, in continuità con il passato, saranno sostenute interamente dal Fondo, quali, ad esempio, quelle costituite dalla quota associativa alle associazioni di categoria o le consulenze, Findomestic Banca S.p.A. contribuirà con una quota pari a 2,5 volte quella deliberata in assemblea a carico dei singoli iscritti e, comunque, per un importo annuo non superiore a € 20,00 (venti/00) per ciascun iscritto.

Gli importi come sopra determinati saranno validi per il triennio 2018-2020.”

- 3) L'Azienda, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, provvederà ad effettuare un versamento straordinario sulla posizione individuale di ciascun aderente al Fondo, che abbia i seguenti requisiti minimi:
 - essere un dipendente Findomestic iscritto al Fondo Pensione alla data del versamento;
 - essere in forza a Findomestic in via continuativa per gli anni 2016 e 2017 (si intende fino alla data di sottoscrizione del presente accordo);

E' in forza in via continuativa anche quella risorsa assunta successivamente al 01/01/2016, che abbia lavorato per un periodo superiore ai 6 mesi nel corso del 2016 ed effettuato un periodo di interruzione (cosiddetto stop and go) inferiore a 30 giorni.

Tale versamento sarà pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00).

- 4) Findomestic, nell'arco del triennio 2018 - 2020, si impegna ad iscrivere, complessivamente, tre dipendenti aderenti al Fondo Aziendale ad attività formative finalizzate all'acquisizione, con relativa attestazione certificativa, dei requisiti professionali richiesti dal decreto ministeriale n. 79 del 15 maggio 2007, per poter far parte degli organismi di governo e controllo delle forme pensionistiche complementari, a condizione che tali corsi risultino finanziabili dal Fondo Banche Assicurazioni. Si precisa, inoltre, che potranno essere iscritti esclusivamente dipendenti indicati dalle Organizzazioni Sindacali, non in possesso dei requisiti professionali in esame, ma che, al termine del percorso formativo in esame, potranno conseguire i requisiti richiesti.

Letto, confermato, sottoscritto.

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

FABI

FIRST CISL

FISAC CGIL

UILCA

UNISIN